

Allegato B)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL
SERVIZIO DI MANTENIMENTO DELL'ECOPARCO
E DELL'AREA VERDE DI SILEA SPA
DAL 01.09.2022 AL 31.08.2025

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto tutte le prestazioni necessarie per garantire la manutenzione dell'ecoparco e della area a verde nella proprietà di Silea SpA.

ART. 2 – STRUMENTAZIONE NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà necessariamente essere in possesso della seguente strumentazione minima:

- n. 1 Trattore rasa erba e una macchina tosa erba;
- n. 3 decespugliatori;
- n. 2 soffiatori per pulizia strade, cortili;
- n. 1 tosa siepi;
- n. 1 mezzo per trasporto verde da smaltire;
- n. 1 pompa irroratrice a motore;
- n. 1 macchina spandi concime;
- n. 2 motoseghe;
- n. 2 motoseghe a pertica.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Impianto termovalorizzatore – Sede di Valmadrera via L. Vassena 6

A) Tappeto verde:

- Taglio di erba mediante tosatrice su una superficie di circa 5.500 mq., nr. 8 interventi annuali;
- interventi di diserbo infestante a foglie larghe - nr. 2 interventi annuali;
- interventi di diserbo antigerminello - nr. 2 interventi annuali;
- interventi di concimazione - nr. 3 interventi annuali;
- interventi di diserbo tra le traversine per il passaggio dei visitatori - nr. 3 interventi annuali;

B) Aiuole d'edera:

- interventi di pulizia delle erbe infestanti - nr. 2 interventi annuali;
- interventi di potatura di contenimento - nr. 2 interventi annuali;

C) Aiuole tappezzanti (aromatiche) e zona rose:

- pulizia di erbe infestanti - nr. 3 interventi annuali;
- interventi di concimazione - nr. 2 interventi annuali;
- potature e smaltimento materiale di risulta - nr. 2 interventi annuali;
- eventuali sostituzioni di essenze essiccate;
- manutenzione ordinaria fioriere zona scarico rifiuti;
- allestimento e cura ingresso uffici e reception (nr. 3 cambi annuali di fiori nelle fioriere e fornitura piante ornamentali)
- pulizia da erbe infestanti;

D) Laghetto artificiale:

- pulizia di contenimento piante acquatiche - nr. 2 interventi annuali;

E) Piante ad alto fusto:

- concimazione annuale;
- potatura annuale ad ombrello per le piante della zona parcheggio;
- potatura annuale di mantenimento delle altre piante;

F) Zona bambù sotto la zona pesa:

- taglio di contenimento - nr. 3 interventi annuali;

G) Roggia tra l'ecoparco e la strada di accesso:

- interventi di pulizia e potatura del bambù - nr. 3 interventi annuali;

H) Roggia tra la strada di accesso e la ferrovia:

- tagli di delimitazione dei bambù verso la strada di accesso all'impianto - nr. 2 interventi annuali;

I) Zone verdi:

Strada ingresso interno lato ferrovia fino a confine proprietà e strada tra Silea spa ed Inac:

- taglio erba con decespugliatore nr. 5 volte all'anno nelle zone a prato (sopra gli uffici vecchi, zona depuratore, piattaforma provinciale e attorno all'impianto);

L) - Manutenzione dell'impianto di irrigazione, compresa la

fornitura e la sostituzione degli irrigatori, la messa in funzione all'inizio della stagione estiva;

Pulizia settimanale dei filtri dell'impianto di irrigazione;

M) - nr. 2 forniture/noleggio annuali di piante e fiori per

allestimenti in occasione di eventi (da concordare con Responsabile Silea spa):

N) - Zona verde presso piattaforma

- interventi di irrigazione su una superficie di 0,150 ha eseguiti con autobotte o similari – nr. 12 interventi annuali;
- sfalcio vegetazione infestante – nr. 4 interventi annuali;
- interventi di manutenzione piante – nr. 3 interventi annuali;

O) – Potatura carpini (nr. 1 intervento ogni tre anni, da concordare con la direzione di Silea) con ausilio di piattaforma aerea e smaltimento materiale di risulta;

P) – Taglio siepi lungo ferrovia (nr. 1 intervento anno) mediante piattaforma aerea ed escavatore con pinza legname. Potatura cedro ed altre eventuali essenze;

Q) - Interventi straordinari,

a richiesta (a titolo esemplificativo e non esaustivo: potatura/sfoltimento alberi; taglio extra del prato in occasioni di interventi/open day/visite) – operaio comune

Impianto compostaggio di Annone di Brianza

A) Tappeto verde:

- Taglio di erba e rimozione mediante tosatrice su una superficie di circa 8.000 mq.
Frequenza mensile da marzo a ottobre – nr. 8 interventi annuali.

B) Laghetto artificiale:

- sistemazione zona laghetto, compreso taglio e rimozione florescenze ed altri infestanti dall'interno del laghetto (nr. 4 interventi annuali, con frequenza bi-mensile da marzo a ottobre);

C) Potatura carpini (nr. 1 intervento ogni 3 anni da concordare con la Direzione di Silea) con ausilio di piattaforma aerea e smaltimento materiale di risulta.

D) Pulizia del sottobosco su una superficie di circa 19.000 mq con particolare attenzione alla rimozione di rovi e altri infestanti dalle recinzioni del perimetro – nr. 2 interventi all'anno (inizio primavera – inizio autunno)

E) Altre Prestazioni:

- taglio siepi nr. 4 interventi annuali (frequenza bi-mensile da marzo a ottobre).
- diserbo strada sterrata biofiltro di circa 1.300 mq – nr. 4 interventi annuali (frequenza bi-mensile da marzo a ottobre)

F) Interventi straordinari:

a titolo esemplificativo e non esaustivo: potatura/sfoltimento alberi; taglio extra del prato in occasioni di eventi/open day/visite

Si precisa che interventi aggiuntivi alle quantità sopra indicate dovranno essere concordate ed autorizzate da Silea. Agli stessi verranno applicati i prezzi unitari indicati in sede di gara dall'operatore economico.

Si precisa inoltre che gli interventi di irrigazione relativi alla zona verde presso la piattaforma potranno essere sostituiti con un impianto automatico di irrigazione.

Aree verdi – Impianto Valmadrera		
Area	Descrizione	mq
1	Area intorno al CDR comunale	1605,00
2	Zona posteggio e ingresso	2420,75
3	Zona tavolini e giardino intorno uffici	1516,50
4	Zona allacciamento acquedotto Valmadrera	1715,75
5	Zona ecoparco	5512,00
6	Zona intorno piattaforma provinciale	2132,25
7	Zona di confine con ferrovia	1756,75
8	Zona intorno area impianto	2031,75
	Totale circa mq	18690,75

Aree verdi – Impianto Annone		
Area	Descrizione	mq
1	Area impianto	8.000,00

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

La durata dell'appalto è fissata per il periodo dal 01.09.2022 al 31.08.2025, eventualmente prorogabile per ugual periodo.

Alla fine di tale periodo il contratto scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso o disdetta.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipula del contratto.

ART. 5 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

I Pagamenti avvengono per stati di avanzamento mensile, mediante emissione di certificato di pagamento a cui dovrà seguire l'emissione della fattura. Entro il giorno 5 del mese successivo la ditta appaltatrice dovrà tramettere al Direttore dell'esecuzione della stazione appaltante un prospetto riepilogativo di tutte le attività svolte nonché gli altri elementi di costo. Entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del mese di riferimento, è redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «prestazioni a tutto il» con l'indicazione della data.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lvo 50/16 e smi in merito ai contratti di servizi in forma continuativa, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. In tal caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata dunque una ritenuta dello 0,5%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità

contributiva. L'Impresa appaltatrice provvederà, successivamente all'emissione del certificato di pagamento, ad emettere fattura di importo pari al netto delle prestazioni eseguite decurtato della ritenuta sopra richiamata. La Stazione appaltante provvede al pagamento della fattura entro i successivi 60 giorni – fine mese, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore previa emissione della certificazione che le prestazioni sono state rese regolarmente. Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla stazione appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Impresa avrà cura di indicare in fattura. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: – omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; – DURC irregolare.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ad operare in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

ART. 6 – TEMPO UTILI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI – PENALE PER IL RITARDO.

Sulla base di quanto indicato dal presente capitolato speciale di appalto, l'appaltatore dovrà presentare un cronoprogramma mensile delle attività da svolgere, che verrà condiviso ed approvato dal Direttore Esecuzione di Silea Spa.

In caso di non puntuale rispetto del cronoprogramma presentato Silea spa, dopo aver comunicato formale contestazione all'appaltatore, il quale ha facoltà di fornire proprie controdeduzioni entro il termine indicato nell'atto di contestazione medesima, applicherà una penale pari ad € 260,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di applicazione della penale, la stessa verrà portata direttamente in detrazione sulla fattura successiva all'irrogazione della penale stessa, fermo restando la facoltà da parte dell'appaltatore di emettere nota di credito di pari importo.

A seguito dell'applicazione di tre penalità nell'arco del medesimo anno solare, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatte salve le penali, il risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante e l'incameramento della cauzione definitiva.

Resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rinunciare alla penalità già contestata solo nel caso in cui la Ditta Appaltatrice dimostri che l'infrazione è stata commessa per cause di forza maggiore.

ART. 7 – RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 Codice Civile, a tutto danno e rischio della ditta contraente, oltre che nelle ipotesi previste nella normativa vigente, nei seguenti casi:

- in caso di fallimento della Ditta Appaltatrice;
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- qualora nell'arco del medesimo anno solare vengano applicate tre penali, salvo il risarcimento di maggiori danni;
- in caso di frode nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- nel caso la Ditta Appaltatrice ceda a terzi l'attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto fa sorgere a favore della Stazione Appaltante il diritto di affidare il servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o ad altra ditta oltre all'applicazione delle penali previste dal precedente articolo.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante e i danni conseguenti. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

In caso di mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizio. Tale facoltà sarà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo PEC con un preavviso di almeno 30 giorni.

ART. 8 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l'aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l'aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati

trasmessi. In assenza di indicazione del conto dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante.

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo originario. Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo

ART. 10 – GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni l'Appaltatore dovrà costituire, con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. 50/16, una garanzia fidejussoria. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento.

La polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la durata dell'appalto e cesseranno di avere effetto solo alla data dell'ultimo certificato di regolare esecuzione.

Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito di affidamento e comunque prima dell'emissione dell'ordine.

A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Affidatario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna del servizio anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da persone o cose, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei servizi. L'importo della somma da assicurare è fisso e non può essere inferiore ad Euro 1.000.000,00 (diconsi euro unmilione/00). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio stesso o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La polizza deve altresì coprire, senza riserva alcuna, anche i danni causati da eventuali sub-appaltatori.

La polizza deve inoltre prevedere l'obbligo a carico dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 secondo comma del Codice Civile, di versare direttamente l'indennità ai terzi danneggiati e comunque sempre senza opposizione di eventuali scoperti o franchigie, che rimangono totalmente a carico dell'Appaltatore.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga a sollevare Silea S.p.A da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna.

ART. 11 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

La Silea SpA si riserva la facoltà di ordinare eventuali interventi di migliorie o di manutenzione straordinaria, nel qual caso, si concorderanno fra le parti i nuovi corrispettivi.

ART. 12 – NORMATIVE DI IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'impresa appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l'obbligo di predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo con gli stessi.

In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE e 93/168/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine) ed al D.L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione delle direttiva 89/686/CEE relativa ai D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.

I lavoratori a qualunque titolo, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. I lavoratori dovranno essere formati specificatamente, dotati degli appositi DPI e delle eventuali abilitazioni necessarie all'effettuazione delle operazioni e all'utilizzo delle attrezzature specifiche (es. utilizzo piattaforme elevatrici, lavori in quota ecc..)

Dovrà essere garantito in ogni caso, ai lavoratori, l'esercizio dei diritti sanciti dall'art. 9 della Legge 20.05.70 n. 300.

E' prevista la redazione del DUVRI ai sensi del art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

ART. 13 – SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO AZIENDALE E PROCEDURE

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, EMAS ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio energetico e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l’ambiente, la sicurezza, la qualità e l’energia”.

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza, Qualità e Energia e di accettarla in ogni sua parte.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 679/2016, si informa che i dati personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati per i soli fini attinenti alla partecipazione alla presente gara e la conclusione/esecuzione del relativo contratto.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, di essere informato che:

le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione appaltante;

il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere comporterà l’impossibilità di sottoscrivere il contratto;

i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato;

in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR;

Titolare del trattamento è Silea SpA.

ART. 15 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore avrà l'obbligo osservare o di far osservare ai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che possano venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con le prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 16 – OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa è altresì obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgano le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti e fino alla loro rinnovazione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Silea spa nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

Tale ritenuta viene rimborsata quando l'Ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola.

La stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono al Committente, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 17 – IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale e della preparazione del DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi interferenti, come previsto all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) le imprese dovranno esibire al committente (durante la fase di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione dei lavori la seguente documentazione:

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
- specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature ed opere
- elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;

- nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;
- attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs n. 81/2008;
- elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs n. 81/2008;
- Piano Operativo di sicurezza con cronoprogramma lavori.

Le imprese dovranno fornire inoltre il nominativo della persona di riferimento per la redazione del DUVRI.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dall'art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'operatore economico deve eseguire direttamente le prestazioni inerenti la categoria prevalente oggetto dell'appalto, potranno pertanto essere subappaltate le attività accessorie.

L'operatore economico dovrà indicare, attraverso il DGUE, le parti delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

ART. 19 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.